
Definizione, anche a costo zero, per le controversie relative alle sanzioni tributarie

di [Isabella Buscema](#)

Publicato il 13 Dicembre 2022

Vediamo come la **definizione delle liti tributarie** proposta nel disegno di **Legge di Bilancio per il 2023** impatta sulle **controversie riguardanti le sole sanzioni** e non il tributo....

La definizione delle sanzioni tributarie, ex art. 42 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2023 ^[1], pone il contribuente di fronte alla necessità di individuare con dettaglio quali sono gli atti per i quali è applicabile il procedimento di definizione delle sanzioni.

In questo contesto diventa rilevante, ai fini della definizione, distinguere a seconda che le sanzioni siano o meno collegate al tributo.

È riproposta, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall'articolo 6, del decreto-legge n. 119 del 2018.

Definizione delle sanzioni tributarie

Il comma 6 dell' articolo 42 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2023 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo^[2] possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell' Agenzia delle entrate nell' ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull' ammissibilità dell' atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore delle norme in esame (legge di bilancio 2023), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.



In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione in commento.^[3]

Ad esempio, se il contribuente ha pagato il tributo richiesto con un avviso di accertamento, contestando sole le sanzioni irrogate, la controversia avente a oggetto queste ultime può essere definita senza alcun versamento e con la sola presentazione della domanda.^[4]

Qualora non ci siano importi da versare la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

In sintesi, per la sanzione collegata al tributo la definizione è a costo zero, a condizione che l' imposta relativa sia definita; invece, se non è collegata è necessario il versamento del 40% ovvero del 15% a seconda dell' esito dell' ultima pronuncia.

Nel caso di controversia avente ad oggetto esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, ai fini della sanatoria delle controversie pendenti è dovuto il 40% o

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento